

Proponente: 16.B
Proposta: 2017/531

del 05/10/2017



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1343

del 06/10/2017

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
MASCAGNI N. 12/1, 3° P., INT. 9 - PREGRESSA DECADENZA
DELL'INQUILINA DALL'ASSEGNAZIONE - REVOCA

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 904 dell' 29/6 u.s. dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Mascagni n. 12/1, 3° p., int. 9, a carico della relativa inquilina – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto -, in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea a favore della figlia; ospitalità che era stata dichiarata – nonché autorizzata (silenzio-assenso) - per la prima annualità il 29 dicembre 2011 e, in seguito, il 27 febbraio 2013 (per la seconda annualità, che scadeva il 28 dicembre successivo);

dato atto che il provvedimento di decadenza era stato preceduto da una nota di “avvio del procedimento” (prot. 140 del 23/5 u.s.), notificata all'inquilina il 29/5 successivo, con la quale si assegnava il termine di 30 gg. dal ricevimento per rinnovare la dichiarazione di ospitalità, termine che veniva quindi a scadere il 28/6 u.s.; entro tale termine l'inquilina ometteva di rinnovare l'ospitalità temporanea, mentre permaneva la residenza anagrafica dell'ospite nella sua scheda di famiglia dell'Anagrafe della Popolazione Residente (cfr. regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP - delib. Cons. comun. n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D);

considerato che la “grave violazione al regolamento d'uso degli alloggi” che aveva originato il provvedimento ablativo è stata, sia pur tardivamente, rimossa dall'ex inquilina, in quanto la figlia, su sua sollecitazione, il 7 settembre u.s. ha correttamente dichiarato la propria residenza nel comune di Roma, ove in effetti dimora abitualmente da svariati anni;

considerato, inoltre, che l'ex inquilina si è adoperata per rettificare la sua pregressa Dichiarazione Sostitutiva Unica – la quale, contenendo omissioni di patrimonio mobiliare, era stata anch'essa all'origine della decadenza –, presentandone una nuova, e che la relativa Attestazione ISEE, rilasciata sei giorni orsono, risulta immune da omissioni;

ritenuto, quindi, che la decadenza – pur emanata nel rispetto della legge regionale e del regolamento comunale sull'ERP, nonché con le garanzie di contraddittorio con l'ex inquilina – risulti oggi una misura eccessivamente penalizzante per la stessa, alla luce della sua invalidità civile al 100% (recentemente documentata), dell'età avanzata e del modesto reddito da pensione,

d e t e r m i n a

di revocare il proprio provvedimento n. 904 del 29/6 u.s., di decadenza dell'inquilina dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe, senza pregiudizio per gli effetti prodottisi *medio tempore*.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.